



***COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)***

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 31/08/2012

Art. 1
Istituzione

1. Rimane istituita per l'Ente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2
Aliquota e base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'aliquota di compartecipazione può essere stabilita fino a un massimo dello 0,8%.

Art. 3
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel **Comune di Cellamare** (*soggetto attivo*) alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4
Esenzione

1. Redditi da € 0,00 a € 7.500,00.

Art. 5
Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento dell'addizionale sono quelle stabilite dall'art. 1, cc 4 e 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012.